

**TRIBUNALE NAPOLI
(ORDINANZA)**

15 DICEMBRE 1997

PRESIDENTE: ANNUNZIATA

ESTENSORE: CASABURI

PARTI: SOC. ED. AVANTI
(*Avv. Grassi e Russo*)

DE GREGORIO

(*Avv. Giacomo*)

RICIA INTERNATIONAL EDITRICE

(*Avv. Giacomo*)

**Testata giornalistica •
Registrazione •
Pubblicazione entro il
termine di cui all'art. 100
L.d'A. • Finalità di
mantenimento della
registrazione • Validità •
Insussistenza.**

La pubblicazione pro-forma di una testata entro il termine biennale di cui all'art. 100 l.d.a. al mero fine di evitare la decadenza della registrazione è insufficiente a qualificarsi come « ripresa delle pubblicazioni » e a manifestare la correlativa volontà con la conseguenza che la testata ricade nel pubblico dominio e può essere appropriata da chiunque.

**Provvedimenti cautelari •
Sequestro • Stampa •
Inammissibilità.**

L'art. 21, 3° comma, Cost., nel vietare il sequestro della stampa se non nei casi espressamente previsti dalla legge mira ad assicurare, contro ogni forma di censura, sia successiva che preventiva, la libera circolazione dell'attività di pensiero fissata negli stampati e pertanto comprende non solo il sequestro stricto sensu ma anche l'ordine di non diffondere gli stampati.

IN FATTO. — Con ricorso depositato il 9 settembre 1997, la Società Editrice Avanti s.p.a. in liquidazione, assumendo di essere sempre stata titolare e proprietaria esclusiva del titolo e della testata giornalistica « Avanti », ha adito questo Tribunale per ottenere che fosse inibito, ex artt. 100 e 102 l.d.a., a De Gregorio Sergio, alla Rica International editrice s.r.l. ed alla International Press l'uso indebito delle testate « L'Avanti », « Avanti » e « L'Avanti Nuovo » ed il sito Internet, con conseguente ordine di cessare ogni attività di produzione e commercializzazione delle predette testate e del sito Internet, così come la loro pubblicizzazione e distribuzione in qualsiasi forma e perché fosse ordinato ai convenuti di provvedere al ritiro immediato del quotidiano suddetto presso i rivenditori e fosse disposta, a cura e spese dei resistenti, la pubblicazione dell'emanando provvedimento d'inibitoria su tre quotidiani ed adottato ogni altro provvedimento idoneo.

A sostegno delle predette richieste, la ricorrente deduceva che da parte del De Gregorio, in data 29 novembre 1996, era stata registrata presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Roma la testata « L'Avanti », che veniva quotidianamente pubblicato in un foglio di due pagine con caratteri grafici, ti-

* La prima massima riprende un precedente della Pretura di Roma (20 febbraio 1990, in *Dir. autore* 1991, 246).

La seconda massima appare, nonostante talune sporadiche eccezioni, esprimere un

principio consolidato nella giurisprudenza cautelare. Per la sua più compiuta esposizione v. Pret. Verona 18 ottobre 1991, in questa *Rivista* 1992, 103; nonché Trib. Roma 6 dicembre 1993, *ivi*, 1994, 334.

tolo e colore e caratteristiche, a suo dire, assolutamente identici a quelli dell'antica testata giornalistica, di cui era proprietaria la ricorrente.

La Società Editrice « Avanti » s.p.a. in liquidazione deduceva di aver provveduto a registrare nuovamente la testata presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Roma in data 14 marzo 1997 e che il De Gregorio aveva ceduto la sua testata alla Rica International Editrice s.r.l., che, a sua volta, ne aveva concesso l'edizione all'International Press, entrambe società aventi la medesima sede del De Gregorio e che, infine, quest'ultimo aveva registrato con il n. 163/97 altra testata presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Roma denominata « Avanti » ed infine presso il Tribunale di Napoli un'ulteriore testata denominata « L'Avanti! Nuovo » e che « L'Avanti » era pubblicato anche su Internet.

Nell'udienza di comparizione delle parti, fissata *ex* 669-*sexies* c.p.c., si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dei richiesti provvedimenti cautelari, sia sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della ricorrente e, quindi, in subordine, dell'assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nonché la litispendenza con altro giudizio, avente ad oggetto analoghe richieste, promosso dalla ricorrente — attualmente pendente presso la Corte di Appello di Roma — di reclamo *ex* art. 739 c.p.c. con cui si chiedeva la revoca o la sospensione della registrazione delle testate « L'Avanti » e « Avanti ».

In particolare, il resistente De Gregorio eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo egli più alcuna veste giuridica e titolarità in ordine alla testata giornalistica « L'Avanti », avendola ceduta alle altre resistenti, cessione comunicata ai competenti organi e registrata presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Roma.

Lo stesso De Gregorio eccepiva, poi, l'inammissibilità delle richieste inibitorie per violazione dell'art. 21 Cost., in quanto le predette inibitorie avevano funzione non preventiva, bensì si traducevano in richiesta di sequestro di un quotidiano presente in edicola, al di fuori dell'ipotesi disciplinate dalla predetta norma costituzionale.

Con ordinanza del 3 ottobre 1997, il G.D. respingeva preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del De Gregorio (figurando comunque quest'ultimo ancora proprietario della testata « L'Avanti », per la quale anche era stato richiesto il provvedimento inibitorio), nonché l'eccezione di litispendenza rispetto al giudizio di reclamo *ex* art. 737 c.p.c. pendente presso la Corte di Appello di Roma (stante la diversa natura del predetto giudizio avente natura e carattere amministrativo).

Nel merito il G.D. rigettava il ricorso, essenzialmente per tre ragioni:

— essere la misura richiesta, essenzialmente, riconducibile al sequestro, precluso all'art. 21 Cost.;

— essere la società ricorrente decaduta dalla titolarità della testata;

— essere la società ricorrente in liquidazione da molti anni, e pertanto non legittimata ad agire nei confronti di atti di concorrenza sleale.

Da qui il reclamo proposto dall'originario ricorrente, che contestava punto per punto la motivazione del G.D. I resistenti si costituivano e chiedevano il rigetto del reclamo.

IN DIRITTO. — 1. Il reclamo è infondato e va rigettato.

Il Tribunale, infatti, ritiene pienamente condivisibile l'iter argomentativo del provvedimento di prime cure.

Infatti, nel caso di specie, non appaiono sussistere gli estremi per la concessione dell'invocata misura cautelare ed in particolare del *fumus boni juris*.

In particolare, per quanto concerne la questione della illegittimità dei richiesti provvedimenti inibitori per contrasto con l'art. 21 Cost., in quanto equivalenti a richiesta di sequestro, giova preliminarmente precisare quale sia l'ambito applicativo della norma costituzionale citata.

Questa, al 3° comma, consente il *sequestro della stampa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescriba per l'indicazione dei responsabili*.

2. In altri termini la norma costituzionale prevede che in nessun caso può procedersi al sequestro preventivo di stampati salvo il caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente prevede il sequestro: il giudice, cioè, non può procedere in alcun caso a sequestro per motivi civilistici in quanto la riserva di legge è chiaramente limitata ad ipotesi di violazione della legge penale.

Orbene l'individuazione dell'esatto ambito applicativo dell'art. 21 Cost. s'impone a fronte della tesi, sostenuta dalla società reclamante, di non aver mai richiesto il sequestro delle testate abusive, oggetto principale delle sue domande essendo piuttosto quello di *inibire l'uso indebito delle testate o comunque di qualunque altra testata che ricomprenda la parola «Avanti!» nel titolo* e solo in via accessoria e conseguenziale di ritiro delle copie già stampate.

In altri termini, utilizzando la differenza tra il concetto di sequestro e quello di inibitoria, si è sostenuto che l'art. 21, 3° co., Cost. si riferisce esclusivamente al sequestro onde non si frapporrebbe alcun ostacolo al potere del giudice di vietare, ex art. 700 c.p.c., la diffusione di stampati che ledono o mettono in pericolo altri diritti e, in particolare, il diritto sul titolo di un'opera, di un giornale o altra pubblicazione (cfr. art. 100 l.d.a.); pertanto la tesi prospettata perviene all'implicita conclusione che quando il diritto di cui all'art. 21 Cost. entra in conflitto con altri diritti, il termine sequestro debba essere inteso in senso tecnico-giuridico e, cioè, in senso ristretto e tale da non comprendere istituti affini che eventualmente conducono allo stesso risultato.

Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso, già a fronte di una corretta individuazione della «ratio» dell'art. 21 Cost. che conduce a conclusioni opposte.

Ed infatti la summenzionata interpretazione restrittiva del concetto di sequestro implicherebbe l'idea secondo la quale la Costituzione ha previsto e tutelato la sola manifestazione del pensiero e non anche la diffusione del pensiero manifestato.

Viceversa occorre ritenere che l'art. 21, co. 3, Cost. tende a tutelare anche questo secondo profilo, che altro non è che l'aspetto dinamico del primo, e ad assicurare, contro ogni forma di censura (non solo successiva, ossia col sequestro in senso stretto, ma anche preventiva, attraverso le forme dell'inibitoria), la libera circolazione dell'attività di pensiero fissata negli stampati.

3. Se tale è lo scopo della normativa, non v'è differenza, allora, sul piano effettuale dei risultati finali, tra il sequestro degli stampati e l'ordine di non diffondere gli stampati stessi.

In definitiva è proprio il significato che il termine « sequestro » assume nel contesto dell'art. 21 Cost. (ed in considerazione dello scopo cui tende il comma 3) a chiudere ogni spazio all'art. 700 c.p.c. (in particolare sull'indifferenziazione tra sequestro ed inibitoria nella prospettiva dell'art. 21 Cost., la giurisprudenza di merito sembra oramai attestata a seguito di Pret. Verona, ord. 18 ottobre 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 2287, che prosegue il percorso argomentativo già iniziato con Corte Cost. 122/70, *id.*, 1970, I, 2294, secondo la quale la norma di cui al 3° co. dell'art. 21 Cost. *copre l'intera area del sequestro*, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione: v. Trib. Milano, 17 giugno 1994, in *Riv. dir. ind.* 1995, II, 190; Trib. Roma, 2 novembre 1994, in *Gius* 1995; Trib. Roma 6 dicembre 1993, in *Dir. Informatica* 1994, 334; Trib. Napoli, 15 luglio 1997, in *Giur. napoletana*, 1997, 10, 335).

4. Il provvedimento reclamato fonda il diniego delle misure richieste anche per un'altra considerazione, attinente alla decadenza dalla testata per non uso, pure oggetto di censura in sede di reclamo.

Tale decadenza dal diritto all'uso esclusivo del titolo del giornale matura decorsi *due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale* (art. 100 L. 22 aprile 1941 n. 633).

La norma in esame non ha prestabilito il termine dal quale debba computarsi la cessazione della pubblicazione del giornale del cui titolo si tratta, né ha posto una soglia minima superata la quale le pubblicazioni possano dirsi « riprese », intendendo in tal modo affidare al giudice di merito la relativa valutazione.

Pertanto quest'ultimo, al fine di colmare in via ermeneutica le lacune del dettato normativo, non potrà che individuare dei parametri generali di valutazione e farne applicazione nel caso concreto.

5. In proposito può osservarsi che, certo, in una concezione strettamente materiale e patrimonialistica del diritto al titolo del giornale (inteso quasi come *ius in re*) anche la pubblicazione di un solo numero potrebbe bastare ad interrompere la decadenza biennale sancita dall'art. 100 l.d.a.

Di contro, per la proprietà intellettuale, specie con riferimento ad un *quid* che *vive* ed ha senso esclusivamente nel mercato editoriale, quale una testata giornalistica, la tutela è riconosciuta dall'ordinamento solo se, di quel bene particolarissimo, il titolare faccia non solo uso, ma anche uso adeguato.

In altri termini la tutela non è statica ed astratta, come per i diritti su beni materiali, ma eminentemente dinamica e concreta, e concessa solo a fronte di un effettivo e congruo esercizio di quel diritto.

È possibile richiamare, per l'evidente affinità, quanto previsto, nell'ambito del diritto industriale, per la tutela di marchi ed invenzioni: è riconosciuta una tutela ampia, anche inibitoria e cautelare, ma il titolare decade dal diritto in caso di non uso (ovvero di uso inadeguato per un certo periodo (peraltro più ampio rispetto a quello per le testate).

Ciò in quanto, appunto, marchio e brevetto non sono tutelati in sé, quali poste attive del patrimonio del titolare; essi assumano significato economico, e quindi protezione giuridica, solo se usati, vale a dire se asolvono nel mercato da funzione loro propria.

Così è, giova ribadirlo, per la testata: essa esiste e vive se è utilizzata congruamente, e solo in tal caso riceve tutela giuridica.

6. Pertanto, una volta riconosciuta l'inadeguatezza di quella pubblicazione, dovrà affermarsi il non uso e quindi la decadenza della testata (una volta decorso il termine di legge).

Non rileva, al riguardo, la circostanza che — nel pubblico dei lettori — è rimasta o meno la memoria della testata nel suo assetto originario; a parte la difficoltà di una tale verifica, non è questo un parametro rilevante per il giudice.

In effetti la legge vede la testata, almeno sotto il profilo economico, come un *contenitore vuoto*, idoneo a ricevere i contenuti più vari (vale a dire, fuori da metafora, ad essere usato per le più diverse pubblicazioni, sotto il profilo del genere e dell'ispirazione culturale ed ideologica) purché, appunto, sia « riempito », vale a dire usato in modo adeguato. Se ciò non avviene, la sanzione della decadenza è inevitabile, e ne segue che la testata « ricade » nel mercato, vale a dire potrà essere utilizzata da nuovi soggetti, nel modo (e con il contenuto) da questi ritenuto più congruo (ma cfr. anche sub 11).

7. Così dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. 14 luglio 1976, n. 2702, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Diritti d'autore*, n. 39; Cass. 22 luglio 1953, n. 2445, *id.*, 1954, I, 180) concordano nel sostenere che la protezione del titolo, lungi dall'essere garantita alla pubblicazione di un numero sporadico ed isolato, deve intendersi estesa a quanto forma oggetto della pubblicazione periodica, in modo così costante da individuarne l'abituale e caratteristico contenuto (cfr. Pretura Roma, 20 febbraio 1990, in *Dir. Autore* 1991, 246).

In definitiva il giudice dovrà ispirarsi al parametro della adeguatezza della pubblicazione, pur se anomala, in relazione alle peculiarità di quella testata e del concreto contesto editoriale e di mercato in cui « opera ».

In altri termini l'utilizzazione atta ad escludere la decadenza sarà valutata in modo diverso a secondo della periodicità ordinaria di quel tipo di pubblicazione: così, per un quotidiano (a differenza, evidentemente, che per pubblicazioni con cadenza più distanziata), la edizione di pochi numeri in un ampio periodo di tempo, ancorché essere idonea *ex art. cit.* legge dir. aut., costituisce la negazione logica prima che giuridica della caratteristica propria (addirittura « denominativa ») di quel tipo di periodico.

8. Il giudizio in parola va svolto anche accedendo ad una logica più ampia, che tenga conto, nella valutazione di meritevolezza della protezione biennale accordata dall'ordinamento, anche di altri fattori, tra i quali: l'esistenza di un programma, ad opera dei redattori, sia pur generico nelle sue linee direttive fondamentali, di fornire un'informazione stabile nel tempo al pubblico dei lettori; l'individuazione di un contenuto autonomo e in certo modo originale, che consenta di ravvisare, in ogni singola pubblicazione; la concretizzazione delle linee programmatiche fissate originariamente dai redattori; la destinazione ad un pubblico di lettori che debbono poter fare affidamento sulla stabilità e sulla continuità nel tempo che il *loro* quotidiano deve essere in grado di garantirgli.

9. Orbene, passando a valutare l'incidenza ponderale di tali circostanze sintomatiche nel caso di specie, è evidente che la decadenza si è verificata.

Infatti risulta che la società reclamante effettuò l'ultima pubblicazione nel novembre 1993 e dopo meno di due anni di silenzio riprese la pubblicazione con la diffusione di soli 9 numeri del quotidiano, dal 18 al 26 novembre 1995.

La pubblicazione di quei nove numeri consecutivi — alla luce di quanto sopra esposto — non può reputarsi sufficiente ad interrompere la decadenza (altrimenti già maturata proprio nel periodo della ripresa delle pubblicazioni).

Tale giudizio negativo va ribadito anche alla stregua degli ulteriori parametri sopra individuati.

Infatti, per quanto concerne l'esistenza di un programma editoriale potenzialmente stabile, sia pur generico nelle sue linee direttive fondamentali, il Tribunale rileva che questo appare mancare nel caso concreto, sia per la precarietà dell'esistenza in vita della società proprietaria della testata (ricordiamo che la società reclamante è in stato di liquidazione e perciò è stata costretta a desistere anche dalla pubblicazione dei numeri « di mantenimento » per evidenti ragioni « strutturali » e non già per eventi del tutto contingenti o momentanei — cfr. espressamente sul punto Pretura Roma, 20 febbraio 1990, cit. —), sia perché, come si ricava dallo stesso contenuto dell'editoriale, a firma del direttore Michele Zoppo, apparso sul n. 1 dell'« Avanti », in data 18 novembre 1995, la ripresa delle pubblicazioni era avvenuta per un mero scopo di « mantenimento »: in altri termini, per espressa ammissione del direttore responsabile — cfr. il primo giornale all. al fascicolo dell'attore —, il programma editoriale iniziale, che deve esistere affinché si possa parlare di « ripresa delle pubblicazioni » in senso tecnico, era solo quello di evitare la decadenza di cui all'art. 100 l.d.a. con una circolazione del quotidiano meramente « interna », quasi occulta in certo senso, e quindi tale da sottrarsi « ex se » al circuito editoriale in cui, viceversa, le pagine devono transitare affinché si possa avere quella vera e propria « ripresa » della pubblicazione, rilevante ai fini dell'attivazione del meccanismo protettivo biennale di cui all'art. 100 l.d.a.

Parimenti, per quanto concerne il secondo degli elementi sopra indicati (ossia l'individuazione di un contenuto autonomo e in certo modo originale, che comunque sia idoneo a manifestare la volontà di riprendere le pubblicazioni), occorre rilevare che nella specie tale valutazione contenutistica è destinata a concludersi con un giudizio di insufficienza, posto che delle otto pagine di volta in volta pubblicate, ben quattro altro non erano che una riedizione delle prime copie di inizio secolo della testata di cui trattasi.

10. Infine, quanto al terzo elemento sintomatico dell'idoneità o meno della ripresa della pubblicazione, ai fini e per gli effetti dell'interruzione della decadenza di cui all'ult. co. dell'art. 100 l.d.a. (ossia la destinazione della pubblicazione ad un pubblico di lettori che deve poter fare affidamento sulla stabilità e sulla continuità nel tempo di una determinata testata), occorre rilevare che a fronte di un'espressa ammissione di precarietà, contenuta nelle dichiarazioni del direttore del giornale dell'editoriale sopra citato, la protezione biennale concessa dall'ordinamento deve cessare a vantaggio dell'utilizzo del medesimo titolo da parte di altre opere della stessa specie che siano in grado di fornire una certa stabilità di fruizione della testata ad opera di un pubblico di lettori « selezionato »,

qual è, sicuramente e più di ogni altro, quello dei lettori di quotidiani c.d. di partito.

11. La soluzione adottata, certo, comporta il rischio che, una volta verificatasi la decadenza, la testata venga utilizzata da soggetti portatori di ideali, programmi, valori, diversi o opposti da quelli di cui la pubblicazione era, con la precedente « gestione », portatrice.

Ciò è tanto più rilevante per pubblicazioni storiche, o direttamente legate ad una ideologia politica, quale appunto l'Avanti!

Tale pregiudizio, che è di mero fatto, non ha rilevanza giuridica, almeno sotto il profilo della tutela patrimoniale della testata, sostanzialmente richiesta in via esclusiva nel caso di specie.

Non può peraltro escludersi — ma si tratta di questione nella specie neanche prospettata — la possibilità di tutela giuridica sotto il profilo del diritto « morale », vale a dire dell'identità (anche sotto il profilo della continuità storica) dei gruppi che nella pubblicazione con quella testata si riconoscevano, e ora la vedono utilizzata per esprimere valori e ideologie diverse da quelle originarie e non condivise; la legittimazione attiva, ovviamente, competerebbe non tanto a chi è decaduto dalla testata per i profili patrimoniali sopra esaminati ma appunto, ai gruppi politici, o anche solo culturali (se ancora esistenti) che si riconoscevano nella testata originaria, o meglio che erano « rappresentati » da quella pubblicazione nel suo precedente assetto.

12. Infine la reclamata ordinanza va confermata anche per quanto concerne l'ultima questione, circa la ipotizzabilità di atti di concorrenza sleale (*ex artt.* 2598 c.c. e 102 l.d.a.) nei confronti di una società, qual è quella reclamante, posta in liquidazione da circa un ventennio.

Invero sul punto la giurisprudenza è alquanto oscillante, poiché a fronte delle risalenti pronunce, secondo le quali anche con riguardo a società che, sebbene sciolta, non sia ancora estinta, l'attualità dell'esercizio dell'attività sociale di impresa implica che ben possono qualificarsi come di concorrenza sleale gli atti *ex art.* 2598 c.c. idonei a pregiudicare gli interessi dell'azienda sociale (cfr. Cass. 17 aprile 1991 n. 4096, in *Giur. it.* 1992, I, 546; Cass. 5 settembre 1966 n. 2320, in *Dir. fall.* 1967, II, 84), si pone la giurisprudenza più recente, per la quale una *società in fase di liquidazione rimane in vita al solo fine di definire i rapporti in corso, estinguere le passività e ripartire le eventuali attività residue, mentre non è abilitata ad intraprendere nuovi affari, e, quindi, restando esclusa dal novero delle imprese in rapporto di concorrenza nell'ambito di un determinato settore di mercato, non può essere soggetto passivo di atti di concorrenza sleale* (cfr. Cass. 30 agosto 1994 n. 7577, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.* 1994, II, 451 e in *Giust. civ.*, Mass. 1994, 1113).

Ritiene questo Collegio di aderire a tale seconda prospettazione, ritenendola più conforme alla nozione ed ai principi regolatori del fenomeno liquidatorio.

È ben vero, infatti, che durante il procedimento liquidatorio la società continua ad esistere, e pertanto continua a rivestire quella qualifica di imprenditore costituente il presupposto soggettivo per la tutela *ex art.* 2598 c.c., ma è altrettanto vero che tale esistenza risulta garantita dall'ordinamento al *solo fine* del compimento delle operazioni di liquidazione,

nel senso che devono essere compiuti *solo* gli atti necessari alla liquidazione stessa.

Né contrasta con tale assunto la possibilità, ammessa dalla costante giurisprudenza e dalla dottrina prevalente, della revoca della delibera della messa in liquidazione della società, con la conseguente ripresa dell'attività da parte della società stessa che, pertanto, potrebbe trovarsi pregiudicata, « a posteriori », a causa del fatto di non aver potuto tutelarsi contro atti di concorrenza sleale subiti durante il tempo della liquidazione.

Un'evenienza del genere, infatti, ridonda inevitabilmente a carico della società in liquidazione, la quale, a fronte di atti di concorrenza sleale posti in essere da altre imprese concorrenti, non potrà che rinviare ad un momento successivo, l'attivazione delle forme di tutela contro la concorrenza sleale, essendo per il momento sottratta, a causa dell'attuale stato di liquidazione, ad ogni tipo di rapporto di mercato costituente il presupposto materiale e giuridico della tutela *ex artt.* 2598 c.c. e 102 l.d.a.

In altri termini per aversi un rapporto concorrenziale, ai fini e per l'effetto del sistema di tutela delineato dalle norme in questione, non è sufficiente che il soggetto che si ritenga leso dall'altrui attività commerciale rivesta la qualifica di imprenditore (qualifica che sicuramente spetta ad una società nonostante il suo attuale stato di liquidazione), ma è necessario altresì che tale soggetto sia presente contemporaneamente sul mercato ed attivamente si presenti come operatore economico in competizione con altri, per rispondere alla domanda di beni e servizi proveniente dalla collettività.

Tale requisito, che concorre con la qualifica di imprenditore ad integrare la nozione stessa di concorrenza, è senz'altro assente quando ci si trovi al cospetto di una società in liquidazione, stante il divieto di nuove operazioni, previsto dall'art. 2449 c.c., operante, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2497 c.c., anche per le società a responsabilità limitata (qual è, appunto, quella reclamante).

Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento

P.Q.M. — Rigetta il reclamo.

Dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.